SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 306**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568.

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

93G0653

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1993, n. 569.

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

93G0627

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1993.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

93A7271

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1993.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

93A7413

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 559.

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non può farsi luogo a ripartizione a norma dell'articolo 21, secondo comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Art. 2.

(Programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui

al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui e fornisce l'elenco del personale in servizio, nonchè di quello utilizzato con convenzione o contratto, indicandone la relativa provenienza.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma 1, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il personale medesimo. Resta esclusa la possibilità di assumere presso le amministrazioni o di inquadrare personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.

4. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

Art. 3.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria», sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

Art. 4.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

6. Al comma 3 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera».

7. L'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Disponibilità finanziarie).* - *1.* I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità».

8. Il comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«*1.* Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge».

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: «al quale vengono sottoposti» fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo».

11. Il comma 9 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è sostituito dal seguente:

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo».

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*».

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*»; e l'ultimo periodo è soppresso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

(Attività di protezione sociale)

1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonchè del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13, al comma 4 dell'articolo 9 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonchè a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei

Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonchè le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Concorsi pronostici)

1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.

Art. 7.

(Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *a)*, n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 – Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le eventuali disponibilità del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 8.

(Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonchè le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.

Art. 9.

(Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva.

2. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

3. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonchè i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti.

Art. 10.

(Spese relative all'organizzazione della DIA)

1. All'articolo 2, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonchè le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima».

Art. 11.

(Distribuzione di carte d'identità ai comuni)

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 – «Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato» – dello stato di

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale)

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

4. Le eventuali disponibilità della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.

Art. 13.

(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè dei diritti di stato civile dei comuni)

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonchè quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonchè all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 14.

(Ministero dei lavori pubblici)

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

2. Le eventuali disponibilità della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del

presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 15.

(Contabilità speciali dell'ANAS)

1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.

Art. 16.

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 17.

(Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile)

1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati

da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonchè ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

4. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Art. 18.

(Istituto superiore di sanità)

1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonchè i fondi relativi alle attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilità sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973.

2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attività di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalità di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 19.

(Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto)

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.

2. Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della citata legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è

sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

Art. 20.

(Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio)

1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonchè alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

3. L'importo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 21.

(Procedure di spesa)

1. Agli ordini di accreditamento previsti dalla presente legge si applica il primo comma dell'articolo 279 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.

Art. 23.

(Fondi di rotazione)

1. Gli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della predisposizione da parte della Corte dei conti di un unico referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

Art. 24.

(Procedure di controllo)

1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti,

da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singóle gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi.

Art. 25.

(Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Integrità, universalità ed unità del bilancio)*. - *1*. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate».

Art. 26.

(Norma finale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1 sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 21 del testo unico approvato con R.D. n. 1611/1933, come modificato dall'art. 27 della legge n. 103/1979 (modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è il seguente:

«Art. 21. L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto della sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.

Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici».

Note all'art. 2:

— Il titolo VIII (articoli da 80 a 84-*ter*) della legge n. 219/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) riguarda l'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

— Il capo III (articoli da 30 a 44) del titolo II del d.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre, n. 421), reca norme sull'organizzazione degli uffici, le piante organiche, la mobilità e gli accessi.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 166/1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/1989, è il seguente: «3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria».

— Il testo dell'art. 2, comma 1 del citato D.L. n. 166/1989 è il seguente: «1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'art. 1, con la procedura di cui al presente articolo».

Note all'art. 4:

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della citata legge n. 49/1987, come modificato dalla presente legge, risulta rispettivamente il seguente:

«2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico *della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. *La relativa documentazione è inoltrata al comitato direzionale, al comitato consultivo ed all'ufficio di ragioneria contestulmente alla delibera*».

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) limitatamente all'alinea *a* e alla lettera *d)*:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 49/1987, come modificato dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). — 1. *Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge*».

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. *Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo.*

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. *(Abrogato).*

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. *Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nelle rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, commi 1, lettera* a), *cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo».*

— Il testo dell'art. 32, comma 1, della citata legge n. 49/1987, come modificato dal presente articolo, risulta il seguente:

«1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi con oneri a carico *dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera* a) i cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento, di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10».

— Il testo completo dell'art. 37 della citata legge n. 49/1987, quale modificato dal presente articolo, risulta il seguente:

«Art. 37 *(Stanziamenti).* — 1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. *(Abrogato).*

4. Con gli stanziamenti disposti *sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera* a) la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni, per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo, per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, inviate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario».

— La legge n. 15/1985 concerne: «Disciplina della spesa da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri».

— Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 concerne: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 12 dell'art. 13, del comma 4 dell'art. 9 e del comma 6 dell'art. 4, della legge n. 409/1989 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992) è, rispettivamente il seguente:

«Art. 13, comma 12. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

«Art. 9, comma 4. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

«Art. 4, comma 6. — Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

— Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concerne attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

— Il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, concerne: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare) è il seguente:

«Art. 8. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1 del d.Lgs. n. 496/1948 (Disciplina dell'attività di giuochi), ratificato con legge n. 342/1953, è il seguente:

«Art. 1. — L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato».

— Il testo degli articoli 37 e 51 del D.P.R. n. 581/1951 (Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 37. — Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio».

«Art. 51. — I risultati ottenuti dall'esercizio del giuoco o del concorso, formeranno oggetto da parte dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di una dettagliata relazione amministrativa-contabile, la quale è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze».

Nota all'art. 7:

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 5 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), limitatamente al secondo comma:

«Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:

1) del ventitré per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

3) del cinquanta per cento, al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;

4) del ventiquattro per cento, al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza».

Note all'art. 8:

— Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente: «È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni».

— Il testo dell'art. 20 della legge n 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1892 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi, le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

— Il testo del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Le disponibilità del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalità di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e art. 1223, lettera *b)*, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla

ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità».

— Il testo vigente del terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675/1977 è il seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue».

— Il testo dell'intero comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989, è il seguente: «4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee».

— Il testo dei primi due commi dell'art. 7 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) è il seguente:

«Ai fini di cui al precedente art 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni».

Nota all'art. 9:

— Il D.Lgs. n. 1019/1948 reca: «Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del fondo lire supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 2, comma 2-*quinquies*, del D.L. n. 345/1991 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«2-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso», istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'art. 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 230 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'ammministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 230. — 1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.

I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233».

— Il testo dell'art. 2 del R.D.L. n. 2609/1927. (Disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali, e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato), convertito dall'art. 1 della legge n. 1325/1928, è il seguente:

«Art. 2. — È data facoltà ai contabili dello Stato ed ai debitori diretti di effettuare i pagamenti dovuti allo Stato, mediante il servizio dei conti correnti postali, con versamento in contanti o con postagiro in favore, sia l'uno che l'altro, del conto corrente postale intestato alla competente tesoreria».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 45 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) è il seguente:

«Art. 45 *(Tassa di concorso)*. — Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei comuni e delle provincie interessati».

Note all'art. 13.

— Il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 (citata in nota all'art. 12), come modificata dall'art. 6 della legge n. 107/1968 è il seguente:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno)*. — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.

Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto».

— Il testo dell'art. 25, comma 16, del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge n 144/1989, peraltro abrogato dall'art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, era il seguente: «16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

— Il testo dell'art. 15-*bis* del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/1990, è il seguente:

«Art. 15-*bis* *(Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali)*. — 1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonché alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonché alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi».

— Il testo dell'art. 27 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983, è il seguente:

«Art. 27. — 1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata".

2. L'art 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

"Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo"

3. All'art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti.

4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

"I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604".

5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n 551, e successive modificazioni, è abrogato.

6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962. n. 604. e successive modificazioni. sono stabilite in L. 7.500.

7. I diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito:

"sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime L. 100.000, L. 10.000;

sull'importo eccedente per L. centomila e sino a lire due milioni, L. 2,00%;

sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni, L. 1,00%;

sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni, L. 0,60%;

sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni, L. 0,40%;

sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo, L. 0,20%;

sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore, L. 0,10%";

3) Dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero·

"6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000";

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n 4 allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in L. 1.000.

8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.

10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modifiche, dalla legge n. 440/1987, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo ordinario per le comunità montane)*. — 1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'art. 3, comma primo, lettera *D)*, il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, la restante disponibilità del Fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

2. L'erogazione del contributo spettante si sensi del comma primo è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montante ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

5 All'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'interno, ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana ed al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del Fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni"

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 (Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), ratificato con modifiche dalla legge n. 329/1950, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — Contro le determinazioni con le quali l'amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dare parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, come presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) quattro ispettori generali del Genio civile;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

i) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio;

m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale più rappresentantiva a carattere nazionale;

n) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dell'Amministrazione statale competente o *un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del* terzo comma del successivo art. 7.

Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essre aggregati un ingegnere del genio civile ad un funzionaio della Ragioneria generale dello Stato.

Le spese per il funzionamento della commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

La commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilirà se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.

Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della commissione nonché ai funzionari di segreteria».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 31, limitatamente ai commi quarto e quinto, della legge n. 59/1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) è il seguente:

«Presso ogni sezione di Tesoreria delle province, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.

Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per i risarcimenti di danni arrecati da terzi».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 19/1977 (Decadenza della Società autostrade romane ed abruzzesi [S.A.R.A.] dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e

Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade [A.N.A.S.] a completare le opere, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/1977, è il seguente:

«Art. 9. — Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla S.A.R.A., il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689».

— Si riporta qui di seguito il testo dei primi sei commi dell'art. 2 del D.L. n. 813/1978 (Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/1979:

«L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società "Autostrada del Brennero", "Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza", "Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo", "Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta", "Autostrade Centro Padane", "Autostrade Valdostane", "Autostrada dei Fiori", "Autostrada Ligure-Toscana", "Autocamionale della Cisa" nonché i consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'A.N.A.S. l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.

L'A.N.A.S. si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma, in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonché per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.

In particolare:

a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree provvede per l'intero ammontare sulla base dello amichevole accordo già intervenuto tra le parti, sempreché l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'art. 14 della legge 29 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base di certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonché sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vetenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti commi provvede il direttore generale dell'A.N.A.S. con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'art. 56 della legge di contabilità di Stato.».

Note all'art. 16:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 4. — Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo».

«Art. 5. — I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi».

— Il testo dell'art. 197 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 197. — Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul Fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può erogare somme:

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;

c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.

Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo speciale infortuni».

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 28. — È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un "Fondo per la mobilità della manodopera", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'art. 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 1223, lettera *b)*, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» da versare al «Fondo» di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale), abrogato dall'art. 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, era il seguente:

«Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)*. — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 17:

— Il testo vigente degli articoli 350, 195, 75, 508, 511 e 583 del codice della navigazione, rispettivamente, il seguente:

«Art. 350 *(Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto)*. — I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finché siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.

In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.

Il comandante può ottenere dall'autorità marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorità stessa, nella misura e con le modalità da questa determinate».

«Art. 195 *(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio)*. — In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento».

«Art. 75 *(Danni alle opere e agli impianti portuali)*. — In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.».

«Art. 508 *(Custodia e vendita delle cose ricuperate)*. — L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'art. 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio.

Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.».

«Art. 511 *(Custodia e vendita delle cose ritrovate)*. — Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'art. 508.

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.».

«Art. 583 *(Spese per l'inchiesta formale)*. — Qunado l'inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.».

— Il R.D.L. n. 1031/1925 convertito dalla legge n. 562/1926 reca: «Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare».

— La legge n. 3042/1928 reca: «Istituzione di "uffici movimento ufficiali" della marina mercantile presso le capitanerie di porto».

— Il testo degli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (marittima) di cui al D.P.R. n. 328/1952, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 11 *(Spese di istruttoria)*. — Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del copartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.».

«Art. 17 *(Cauzione)*. — Il concessionario deva garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47, lettera *d)*, del codice.

Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.».

«Art. 51 *(Spese per ispezioni e collaudi)*. — Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'art. 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.

All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.

Per tali depositi si osservano le norme di cui all'art. 11.».

— Il teso dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, limitatamente ai primi tre commi, è il seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale in relazione alla durata del servizio prestato.».

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 302/1989 (Disciplina del credito peschereccio di esercizio) è il seguente: «1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed èsottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 2, terzo e quarto comma, della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità) è il seguente:

«Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 531/1987, è il seguente:

«Art. 5. — 1. A modifica dell'art. 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

8. *(Comma soppresso dalla legge di conversione).*

9. La riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

10. A modifica dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.

11. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamento di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/1988, è il seguente:

«Art. 5 *(Finanziamento di programmi speciali).* — 1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'importo di lire 850 miliardi per attività individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non più del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attività didattiche di cui al comma 3».

— Il testo degli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con D.P.R. n. 689/1977 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 4 *(Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti annuali).* — I bilanci e i rendiconti di cui all'articolo precedente devono pervenire in quattro esemplari, da parte degli organi gestori, alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredati di una esauriente relazione.

La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese.

Il responsabile di cui al comma precedente è tenuto altresì a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo.».

«Art. 7 *(Speciali facoltà delle ragionerie centrali od uffici di ragioneria).* — Le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria hanno la facoltà di chiedere agli organi gestori qualsiasi chiarimento o documento comunque interessante le gestioni.

Ove lo ritengano necessario possono effettuare accertamenti diretti.».

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 3. — 1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, è stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297 considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 3 di detta legge.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembe dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalità previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910; la scadenza delle relative concessioni è prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.

4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto è fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.

5. In ogni caso a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.

6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attività delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialità e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalità del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.

7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.

8. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.

9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.

10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, così come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.

11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.

12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.

13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.».

Note all'art. 20:

— Il D.L. n. 230/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989 reca «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575».

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del D.L. n. 65/1989, (Disposizioni in materia di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989, è il seguente: «4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 21:

— Il testo del primo comma dell'art. 279 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 279. — Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti.».

Note all'art. 24:

— Per l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 65/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 155/1989, v. nota all'art. 20.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedono ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 25:

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

Note all'art. 26:

— Per il titolo della legge n. 468/1978, v. nota all'art. 25.

— Il testo dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 65/1989, citato in nota all'art. 20, è il seguente: «5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2190):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 2 febbraio 1993.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 16 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla V commissione il 13 maggio 1993; 15, 22 giugno 1993; 4 agosto 1993; e approvato il 5 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1496):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 14 dicembre 1993 e approvato il 15 dicembre 1993.

93G0639

LEGGE 24 dicembre 1993, n. **560**.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonchè agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro

delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acqui-

sto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge 6 marzo 1976, n. 52, reca: «Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato».

— La legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: «Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori».

Note all'art. 1, comma 2.

— Il testo dell'art. 1, n. 3), del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, è il seguente:

«Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

1) - 2) *(omissis)*;

3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477»;

— La legge 7 giugno 1975, n. 227, reca: «Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— La legge 10 febbraio 1982, n. 39, reca: «Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi».

— La legge 29 gennaio 1992, n. 58, reca: «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni».

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, reca: «Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini».

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), come da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, è il seguente:

«Art. 18 *(Beneficiari dei mutui agevolati)*. — I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico».

Nota all'art. 1, comma 9:

— Il testo dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), è il seguente:

«Art. 13 *(Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi)*. — 1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato «comitato», composto da:

a) il direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;

b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;

c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stato costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere *b)* e *c)*, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera *a)*, possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera *a)*.

9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'art. 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1».

Note all'art. 1, comma 10:

— Il D.M. 20 gennaio 1990 reca la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano.

— Il testo dell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

3-*bis*. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;

i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni;

i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomati-

che e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi».

Note all'art. 1, comma 16:

— Il testo dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), è il seguente:

«Art. 38 *(Diritto di prelazione).* — Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina delle cooperative sociali».

Nota all'art. 1, comma 23:

— Il testo dell'art. 29, primo comma, della citata legge n. 60/1963 è il seguente: «Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria».

Note all'art. 1, comma 24:

— La legge 4 marzo 1952, n. 137, reca: «Assistenza a favore dei profughi».

— Il testo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 2/1959, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, è il seguente:

«Art. 26 *(Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640).* — Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio».

Nota all'art. 1, comma 25:

— Il testo dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), così come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è il seguente:

«Art. 28. — Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente art. 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 22 con la maggiorazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.

Qualora l'assegnatario fruisca secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice».

Note all'art. 1, comma 26.

— La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: «Disposizioni in materia di finanza pubblica». Si riporta il testo dell'abrogato art. 28:

«Art. 28 *(Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).* — 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale.

2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonché gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

5. La regione approva i piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei princìpi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilità degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di *handicap*.

6. In fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:

a parità del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;

b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;

c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

d) facoltà di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del *deficit* finanziario.

7. Le alienazioni possono essere effettuate:

a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non più di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera *a)*, previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilità; le modalità per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.

9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni è gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalità con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini.

10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della cessione è determinato con le modalità di cui al comma 8.

11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, su proposta degli enti gestori, purché tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione è determinato a norma di quanto indicato al comma 8.

12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.

13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

[2. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi construiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'art. 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;

c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge]».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3339-*undecies*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 15 dicembre 1993, dei commi da 17 a 38 dell'art. 25 dell'atto n. 3339.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 15 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione ed approvato il 16 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1508/B-*bis*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 dicembre 1993 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione ed approvato il 22 dicembre 1993.

93G0636

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561.

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;

i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;

l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

m) articoli 5-*quinquies*, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge.

ART. 2.

(Entità della somma dovuta).

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata:

a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera *l)*;

b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *h)* e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera *i)* e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;

e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*quinquies*, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera *m)*.

ART. 3.

(Illeciti in materia di codice della navigazione).

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1161 *(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata).* – Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata

rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 ».

2. L'articolo 1174 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1174 *(Inosservanza di norme di polizia).* – Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila ».

ART. 4.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 10 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), è il seguente:

«Art. 10. — Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero occulti o comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000.

Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.

Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codice penale per il caso di concorso di più persone in uno stesso reato.

Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 114 del R.D.L. n. 1933/1938 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), è il seguente:

«Art. 114. — Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipende dalla sorte.

Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.

Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'art. 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.

Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.

Il giuocatore, quando non sia concorso nell'impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 235 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è il seguente:

«Art. 235 *(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari).* — Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto».

Nota all'art 1, comma 1, lettera d):

— Il testo degli articoli 53 e 54 del D.P.R. 30 giugno 1965 è il seguente:

«Art. 53. — Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denucia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila».

«Art. 54. — Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare.

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione,

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13».

Note all'art. 1, comma 1, lettera e):

— Il testo dell'art 8 del D.L n. 163/1971 (Regime fiscale degli apparecchi di accensione), è il seguente:

«Art. 8 *(Sanzioni).* — È punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto della infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato».

— L'art. 5 del D.L. n. 4/1983, ha quadruplicato le pene previste dal predetto art. 8.

Note all'art. 1, comma 1, lettera f):

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 1198/1971 (Regime fiscale degli accendigas per uso domestico) è il seguente:

«Art. 8 *(Sanzioni)*. — È punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovrimposta dovuta, per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque fabbrica o importa, senza la prescritta licenza, accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore ed il distributore all'ingrosso, munito di licenza, ovvero il rivenditore, il quale detiene per la vendita, cede o vende accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende accendigas per uso domestico predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi in cui ai precedenti comma si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, fabbricazione, distribuzione all'ingrosso».

— L'art. 5 del D.L. n. 4/1983 ha quadruplicato le pene pecuniarie previste dal predetto art. 8.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):

— Il testo dell'art. 195, commi 1 e 2, del T.U. approvato con D.P.R. n. 156/1973 (Disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è il seguente:

«Art. 195 *(Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni)*. — 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):

— Il testo degli articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del D.P.R. n. 753/1980 è il seguente:

«Art. 19.

1-2 *(Omissis)*.

3. L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi».

«Art. 26. — Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi».

«Art. 30. — È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):

— Il testo dell'art. 11, terzo comma, della legge, n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) è il seguente:

«Art. 11.

1-2. *(Omissis)*.

3. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire 400.000».

La misura dell'ammenda è stata elevata come sopra per effetto dell'art. 3 legge n. 603/1961 e dell'art. 113, primo comma, legge n. 689/1981».

Note all'art. 1, comma 1, lettera e):

— Il testo dell'art. 13, secondo comma, del D.L. n. 271/1957 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali) è il seguente:

«Art. 13.

1 *(Omissis)*.

2. Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da L. 50.000 a L. 300.000».

— Il testo dell'art. 17 del citato D.L. n. 271/1957 è il seguente:

«Art. 17. — Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire cinquantamila ad un milione, in deroga all'art. 24 del codice penale.

Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a trecentomila in deroga all'art. 26 del codice penale».

Note all'art. 1, comma 1, lettera m):

— Il testo dell'art. 5-*quinquies*, primo comma del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:

«Art. 5-*quinquies*. — 1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-*bis*, 5 e 5-*bis* è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni».

— Il testo del citato art. 17 del D.L. n. 95/1974, è il seguente:

«Art. 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni».

— Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi:

a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni;

b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni;

c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere *a)* e *b)* precedenti.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo.

La CONSOB può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e prescrizioni del presente articolo.

La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione».

— Il testo dell'art. 18-*ter* del D.L. n. 95/1974 è il seguente:

«Art. 18-*ter*. — Per sollecitazione al pubblico rispamio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazioni di massa in genere.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente art. 18».

Note all'art. 4

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale».

— Il testo dell'art. 17 della predetta legge n. 689/1981, è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal T.U. per la tudela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed all'eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1168):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 22 aprile 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 ottobre 1993; 4 novembre 1993.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 21 ottobre 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 9 novembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3410):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 10 dicembre 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14 dicembre 1993 e approvato il 21 dicembre 1993.

93G0640

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 562.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i casi di cui all'articolo 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-

vato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)*, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e *f)*, i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i princìpi di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per

cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con la sola ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « solo con la multa o con l'ammenda »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « oltre all'ammenda », sono inserite le seguenti: « o alla multa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1, lettera a):

— I titoli III, IV e V del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recano, rispettivamente: «Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici»; «Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata»; «Degli stranieri»

— Il testo vigente degli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 126, 127, 128, 133, 134, 135, comma 3, 138, 139, 140 e 151 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente.

«Art. 68. — Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo o sale pubbliche di audizioni.

Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali»

«Art. 69. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

«Art 70. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali».

«Art. 73. — Non possono darsi o recitarsi in pubblico, opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretario può sentire il parere di una Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro e composta:

c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;

d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso»

«Art. 85. — È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila».

«Art. 88. — Non può essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Le società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto delle società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse».

«Art. 92. — Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti».

«Art. 102. — È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenza o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente».

«Art. 105. — Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio "assenzio".

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica».

«Art. 106. — Con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione nelle bevande alcooliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio».

«Art. 107. — I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito».

«Art. 109. — Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal codice penale».

«Art. 110. — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

«Art. 112. — È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.

È pure vietato far commercio, anche se clandestino degli oggetti predetti, o distribuirli o esporli pubblicamente».

«Art. 114. — È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o, a procurare l'aborto.

È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.

È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti».

«Art. 117. — Nei comuni, in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse».

«Art. 119. — Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carte di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato».

«Art. 126. — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».

«Art. 127. — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana».

«Art. 128. — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica».

«Art. 133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse».

«Art. 134. — Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale».

«Art. 135. — I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto».

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3) sapere leggere e scrivere;

4) non avere riportato condanna per delitto;

5) essere persona di ottima condotta politica e morale;

6) essere munito della carta di identità;

7) essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

«Art. 139. — Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria».

«Art. 140. — I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milioneduecentomila».

«Art. 151. — Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso».

Note all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il testo vigente degli articoli 8, 9, 15, 59 e 60 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 8. — Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l'autorizzazione».

«Art. 9. — Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse».

«Art. 15. — Chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti a essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire ventimila.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto».

«Art. 59. — È vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento».

«Art. 60. — Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto».

— Il testo dell'art. 650 del codice penale è il seguente:

«Art. 650 *(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)*. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».

L'entità dell'ammenda, originariamente fissata fino a L. 2.000 è stata aumentata nella misura riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 66 del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 66. — L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

— Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):

— Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 20 *(Sanzioni amministrative accessorie)*. — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Nota all'art. 1, comma 2:

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 39 *(Violazioni finanziarie)*. — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite *solo con la multa o con l'ammenda.*

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda *o alla multa* una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, ai applicano, altresì, gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2450):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 24 marzo 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 9, 15 giugno 1993; 1° luglio 1993.

Esaminato in aula il 30 luglio 1993 e approvato il 3 agosto 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1460):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 23, 30 novembre 1993.

Esaminato in aula il 1° dicembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2450/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 dicembre 1993.

Esaminato dalla II commissione il 10 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1993.

93G0641

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 563.

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411, le parole: «alla data del 31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 1994».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 293/1990, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400, dall'art. 1 del D.Lgs. n. 411/1992 e dall'art. 1 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti)*. — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera *a)* del codice, *alla data del 31 dicembre 1994*, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1604):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 29 ottobre 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede refente, il 30 novembre 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 1° dicembre 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3441):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 10 dicembre 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14 dicembre 1993 a approvato il 21 dicembre 1993.

93G0642

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1993, n. 564.

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (VII direttiva);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare immediata attuazione alla direttiva 90/684/CEE per tradurre in azioni concrete la politica industriale della Comunità nello specifico comparto, al fine di ovviare alle rilevanti ripercussioni negative sulla programmazione dell'attività delle imprese interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata «direttiva CEE».

Art. 2.

1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto la navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.

Art. 3.

1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'articolo 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico

la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.

Art. 4.

1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'articolo 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

Art. 5.

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.

Art. 6.

1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale è quella in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unità oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunità economiche eruopee consenta deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE.

3. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'articolo 7, sono assoggettati alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione e sono oggetto di autonoma procedura di concessione, a cui si applicano le medesime disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della natura ed entità delle lavorazioni aggiuntive.

Art. 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, le imprese interessate presentano domanda al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i nuovi contratti entro quindici giorni della data di stipula degli stessi.

2. La domanda di concessione deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche dell'unità da costruire o trasformare;

b) la data presunta di inizio dei lavori e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo dei lavori;

d) il committente.

3. Gli atti aggiuntivi comportanti lavori che determinino un aumento del valore dell'iniziativa, devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa pattuizione contrattuale, pena l'inammissibilità degli stessi al contributo di cui agli articoli 3 e 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione, l'impresa è tenuta a presentare la relativa documentazione. Il rispetto dei termini previsti nel comma 1 è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.

5. La domanda di cui al comma 1 è irricevibile, per le iniziative avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora le imprese interessate non abbiano provveduto a comunicare al Ministero della marina mercantile gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva CEE. Per le iniziative avviate successivamente a tale data, all'atto della presentazione di ciascuna istanza di concessione, le imprese interessate sono tenute a presentare, debitamente compilata per la parte di competenza, la relazione sugli ordinativi e le consegne di navi mercantili di cui al modulo 1 allegato alla direttiva CEE.

Art. 8.

1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del contributo di cui all'articolo 3 ed all'articolo 4, devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la complessità tecnica del progetto di costruzione navale o ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.

4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Art. 9.

1. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, il Ministero della marina mercantile accerta la conformità del prezzo contrattuale ai prezzi praticati sul mercato per unità similari od assimilabili, tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta, nonché della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero della marina mercantile accerta l'accettabilità del prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2.

4. La concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, corrisposti con le modalità indicate al comma 1, è effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, tenuto conto, per quanto concerne la concessione e liquidazione definitiva, del calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 5.

Art. 10.

1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato, oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.

Art. 11.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. I lavori di cui al comma 1 dell'articolo 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche una relazione sui programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante il contributo richiesto, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unità da assistere.

Art. 12.

1. Il Ministero della marina mercantile valuta l'accettabilità del prezzo dei lavori secondo i criteri definiti all'articolo 9 e, successivamente all'ultimazione dei lavori,

ne valuta la congruità e determina, in via definitiva, il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10, tenendo conto anche delle aggiunte e varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori.

2. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministero della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi.

Art. 13.

1. Il contributo di cui all'articolo 10 è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione dell'unità per la quale il contributo è concesso per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di ultimazione dei relativi lavori di costruzione o trasformazione.

2. Il venir meno dell'iscrizione di cui al comma 1 prima della scadenza ivi prevista, fatto salvo il caso di perimento dell'unità, comporta la decadenza dal contributo.

Art. 14.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministro della marina mercantile può concedere i contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1991-1993 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dalla società Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.), nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità economiche europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C-83 dell'11 aprile 1986.

Art. 15.

1. I contributi di cui all'articolo 14 sono riferiti alle spese sostenute per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale, nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale e marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca di base tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi;

c) attività di ricerca applicata orientata alla soluzione delle problematiche progettuali e costruttive poste da determinati tipi di veicoli, impianti e componenti di caratteristiche avanzate o innovative e attività di sviluppo volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi.

2. Per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 le percentuali di aiuto non potranno eccedere rispettivamente il 50 per cento ed il 25 per cento dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi di cui all'articolo 14 sono corrisposti secondo le modalità indicate all'articolo 9.

Art. 16.

1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

Art. 17.

1. Il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, svolge, con riferimento alle provvidenze disposte dal presente decreto, le funzioni definite nel citato articolo, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze del presente decreto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, limitatamente all'utilizzazione delle provvidenze stesse.

Art. 18.

1. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessa l'obbligo di presentazione del bilancio disposto dall'articolo 25 della legge 14 giugno

1989, n. 234, e dalle altre antecedenti leggi in materia di provvidenze a favore dell'industria navalmeccanica e armatoriale.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere concessi a favore di iniziative realizzate in stabilimenti per la cui riconversione industriale, chiusura o riduzione di capacità produttiva, siano stati concessi aiuti nel quinquennio antecedente l'entrata data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonchè eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili in base al presente decreto, derivanti da atti emanati dalla Comunità europea in attuazione della politica comune nel settore delle costruzioni navali.

5. I contributi di cui al presente decreto si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 19.

1. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 14 e di conseguente anticipata estinzione dei mutui accesi in relazione alla loro corresponsione, il beneficiario è tenuto a restituire le somme che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi e relativi oneri anche accessori.

2. In caso di decadenza, di rinuncia totale o parziale o riduzione dei contributi di cui all'articolo 10, le somme percepite dovranno essere restituite, insieme ai relativi interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza, prende atto della rinuncia o determina la riduzione del contributo, aumentato di due punti.

Art. 20.

1. Restano applicabili, in quanto compatibili, le norme del regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica, adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, nonché le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro in data 11 marzo 1992 recante determinazione delle modalità di corresponsione da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, concernente interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale ed individuazione degli istituti di credito che possono operare ai fini della legge stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1992.

Art. 21.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1994, di lire 62.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 65.000 milioni per l'anno 1996. Con il medesimo stanziamento dovrà provvedersi alla definizione dell'intervento di sostegno per il quale l'articolo 31, comma 6, della legge 14 giugno 1989, n. 234, ha dettato principi di interpretazione autentica.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1994-1996, limiti di impegno in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, di lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1996.

3. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1994, e di lire 15.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1995.

4. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, quale limite d'impegno per l'anno 1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni, quale limite di impegno per l'anno 1994, e di lire 10.000 milioni per il 1996.

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, quale limite di impegno per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, 100.000 milioni per l'anno 1994, 200.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede: *a)* quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile; *b)* quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1994, lire 200.000 milioni per l'anno 1995 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industra, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0630

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. **565.**

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1995, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di revisione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0631

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. **566**.

Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 38, comma 4, dopo la parola: «attraversano», sono aggiunte le seguenti: «il centro abitato di»;

b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole «classificati in», sono aggiunte le seguenti: «almeno due»;

2) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq»;

3) nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole «riferita alla prima», sono soppresse le parole: «ovvero unica», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.»;

c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel regolamento» sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.»;

2) nel comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:»;

3) nel comma 4, le parole «di fiere, festeggiamenti e mercati», sono sostituite dalle seguenti: «di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,»;

4) nel comma 5, primo periodo, le parole «possono essere ridotte fino al» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotte al» e, dopo le parole: «venditori ambulanti», sono aggiunte le seguenti: «, pubblici esercizi»;

5) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: «6-*bis*. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.»;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.»;

7) nel comma 8, le parole da «è in facoltà del comune» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.»;

d) il comma 1 dell'art. 46 è sostituito dal seguente: «*1*. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.»;

e) all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazione medesime.»;

f) all'art. 56, dopo il comma 11, e aggiunto il seguente comma:

«*11-bis*. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 421/1992 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale». Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 8:

«8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 38, 42, 45, 46, 47 e 56 del D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 38 (*Oggetto della tassa*). — 1 Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano *il centro abitato di* comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.».

«Art. 42 *(Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione Graduazione e determinazione della tassa).* — 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in *almeno due* categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. *Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.*

6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. *La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.».*

«Art. 45 *(Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe).* — 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento; *in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.*

2. *La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:*

a) occupazioni di suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq lire	Massima per mq lire
Classe I	6.000	12 000
Classe II	5.000	10.000
Classe III	4.000	8.000
Classe IV	3.000	6.000
Classe V	2.000	4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 2 000 mq massima lire 4.000 mq

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere ridotta fino ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione *di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, *sono ridotte al* 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, *pubblici esercizi* e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. *Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.*

7. *Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.*

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, *il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.».*

«Art. 46 (Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina). — 1. *Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.*

2. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.».

«Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). — 1. *La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.*

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da L 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione;

b) strade provinciali, da L. 150 000 a L 300.000 per km lineare o frazione.

2-bis. *Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50 000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.*

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, entro i limiti minimi e massimi da L. 100.000 a L. 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

classi I, II e III minima L. 20.000 massima L. 50.000;

classi IV e V minima L. 10.000 massima L. 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Tassa complessiva:

minima L. 10.000 massima L. 30.000.

La tassa di cui alle lettere *a)* e *b)* è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento;

3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.».

«Art. 56 *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. *Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.».*

93G0643

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1993.

Proroga del periodo di commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993, con il quale — su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro — a decorrere dal 1° settembre 1993 e per la durata di quattro mesi, fino al 31 dicembre 1993, sono stati nominati rispettivamente, il prof. Giampietro Puppi commissario dell'Agenzia spaziale italiana con i poteri previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 30 maggio 1988, n. 186, nonché il consigliere di Stato prof. Franco Zeviani Pallotta ed il consigliere della Corte dei conti prof. Giuseppe Guarino, sub-commissari con le funzioni delegate dallo stesso commissario;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il commissario è stato incaricato di provvedere al completamento della struttura organizzativa e funzionale, alla normalizzazione della gestione amministrativo contabile, all'avvio del procedimento di riforma, nonché ad un riesame dei programmi scientifici, tecnologici ed applicativi in linea con le disponibilità finanziarie cui l'Agenzia spaziale italiana è vincolata;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di prorogare, almeno di due mesi, la gestione commissariale dell'Agenzia spaziale italiana, in quanto il periodo di tempo, fissato in quattro mesi, non è stato sufficiente al commissario, a causa della complessità e delicatezza dei problemi da affrontare, per assolvere i compiti assegnati e per assicurare all'Ente un livello soddisfacente di funzionalità amministrativa e gestionale;

Ravvisata la necessità di accogliere, per le considerazioni sopra esposte, la proposta di proroga del commissariamento dell'Agenzia spaziale italiana;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per la durata di due mesi è prorogato l'incarico del prof. Giampietro Puppi, quale commissario dell'Agenzia spaziale italiana con i poteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 30 maggio 1988, n. 186, e con i compiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 1993 citato in premessa. Il commissario continua ad essere coadiuvato dal consigliere di Stato prof. Franco Zeviani Pallotta e dal consigliere della Corte dei conti prof. Giuseppe Guarino, quali sub-commissari con le funzioni delegate dallo stesso commissario.

Art. 2.

Al commissario ed ai due sub-commissari viene confermata per la durata della proroga l'indennità mensile nella misura stabilita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567.

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 il conto fiscale;

Visto, in particolare, il comma 38 del predetto art. 78, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso art. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici»;

Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nei sopracitati commi dell'art. 78 della legge 413 del 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Constatato che in data 27 dicembre 1993 è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo primo

DISCIPLINA GENERALE DEL CONTO FISCALE

Art. 1.

Intestatari di conto fiscale

1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per la quale vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.

2. Il conto fiscale è aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Art. 2.

Identificazione e apertura dei conti fiscali

1. Il conto fiscale è individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario.

2. Il conto fiscale è aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonché di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi.

4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze.

5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo.

Art. 3.

Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione

1. Nei confronti di ciascun contribuente è intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i rimborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale è esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta

sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonché di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale.

5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione è tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura di più conti

1. Il contribuente che risulti titolare di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, può chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di più conti.

2. L'autorizzazione può essere concessa solo nei casi di accertata impossibilità di versamento nei termini delle somme dovute all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento.

Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute.

3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e seguenti del presente regolamento, non è consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente.

Art. 5.

Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale

1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.

2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese.

3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio.

5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni è effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno.

6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Versamenti ai concessionari

1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 7.

Versamenti mediante delega ad azienda di credito

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.

3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è, in

ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8.

Modalità di accreditamento al concessionario competente

1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale.

2. L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.

4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.

5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.

Art. 9.

Modelli per l'effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari

1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono regolati:

le caratteristiche dell'attestazione da rilasciare all'intestatario dalle aziende di credito delegate;

le modalità per l'esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi 4 e 5.

3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre, disciplinate modalità di versamento sul conto fiscale, che consentano l'utilizzo di sistemi meccanografici sia nella effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari e delle aziende di credito.

Art. 10.

Compenso alle aziende di credito

1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle sonme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.

2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 11.

Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)* del citato decreto.

Art. 12.

Commissione ai concessionari

1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procederà ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi.

Art. 13.

Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito

1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.

Art. 14.

Aggiornamento dei conti fiscali

1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:

a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari;

b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;

c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato;

d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;

e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.

Art. 15.

Estratto conto

1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.

2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma è approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate.

Art. 16.

Sanzioni

1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.

Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato.

Art. 17.

Collegamenti telematici e scambio di informazioni

1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari.

2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo metterà a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonché le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione all'entità della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze.

Titolo secondo

RIMBORSI TRAMITE CONCESSIONARIO

Art. 18.

Rimborsi erogati dai concessionari

1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.

2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.

3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, è eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1° gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1994.

4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 19.

Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici

1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione.

Art. 20.

Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi

1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda è compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.

2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.

3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.

4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.

5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dall'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti è considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.

6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.

7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.

Art. 21.

Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia

1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta.

2. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 22.

Prestazione della garanzia da parte degli intestatari

1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'articolo 38-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. È consentito il cumulo di più forme di garanzia.

2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.

3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.

Art. 23.

Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati.

2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 24.

Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi

1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11.

2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Titolo terzo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Limiti alla erogazione dei rimborsi

1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell'art. 20 non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti:

a) lire 20 milioni nel 1994;
b) lire 40 milioni nel 1995;
c) lire 60 milioni nel 1996;
d) lire 80 milioni nel 1997.

2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 26.

Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze

1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potrà avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono determinate le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari.

Art. 27.

Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali

1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera *e)*, è differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficoltà organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potrà essere prorogato fino a ulteriori sei mesi.

Art. 28.

Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici

1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione.

Art. 29.
Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 30.
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), commi da 27 a 38, è il seguente:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario..

34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffiei dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38 Entro il 30 giugno 1992, saranno emananti e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possanó essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3·

— Il testo dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 43/1988 è il seguente· «3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici».

Note all'art. 5·

— Il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è il seguente:

«Art 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)*. — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a)*, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente (4);

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a)* con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a)* e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta già applicate a norma della lettera *a)*, del secondo comma.

Le disposizoni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta».

«Art. 24 *(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*. — I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento.

Le regioni, le province ed i comuni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera *d)* dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento (1) del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi (2) e le indennità dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione.

Per i compensi di cui alla lettera *a)* e per le rendite vitalizie di cui alla lettera *e)* del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo.

Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennità e i compensi indicati nella lettera *b)* del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g)* dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto».

Il testo degli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è il seguente:

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili)*. — Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precendente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 112 quando l'imposta è del dodici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 33 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti)*. — I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1. le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso».

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori)*, quarto comma. — Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.

In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma».

— Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Legge finanziaria 1991) è il seguente:

«Art. 6. — 1. (*Omissis*; sostituisce il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972: v. nota che precede).

2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno

precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.

3. Se in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito; se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 è soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno.

6.-7. (*Omissis*)».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», è il seguente:

«Art. 7 (*Versamento diretto mediante conti correnti postali*). — Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

— Il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane), modificato dalla legge 4 agosto 1955 n. 707, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1937.

— Il testo dell'art. 93 del D.P.R. 602/1973 è il seguente:

«Art. 93 (*Versamenti ad ufficio incompetente*). — È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;

c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dei primi due articoli del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali:

«Art. 1. — Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico».

«Art. 2. — La eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1, sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13 concernente proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni:

«Art. 1. — Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decandenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari»

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 61 (*Compensi e rimborsi spese*). — 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera *b)* e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera *b)*, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'Istat.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera *a)*, dei compensi di cui alla lettera *b)*, del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera *d)*, da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *b)*, nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;

b) pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera *c)*;

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente: «2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.L. (*rectius*: *R.D.*) 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro».

— Il testo dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 31 *(Soggetti della concessione)*. — 1 La concessione può essere conferita:

a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'art. 5, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del R.D.L 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;

c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera *a)* o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile;

d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 104 del D.P.R n. 43/1988 è il seguente:

«Art 104 *(Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori)*. — 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56».

— Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 20 *(Decadenza della concessione).* — 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

d) si rifiuti, pur nell'accertata remuneratività del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3;

e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'art. 9, comma 1, e dall'art. 54;

g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di finanza.

4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 111 *(Altre infrazioni).* — 1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilità e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non è prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.

2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione».

Note all'art. 18:

— Per il testo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 54 *(Adeguamento della cauzione nel corso della gestione).* — 1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione è diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione è aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni».

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 78, comma 33, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 22.

— Il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi).* I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo».

Nota all'art. 23.

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24.

— Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v. nelle note all'art. 16.

Nota all'art. 25.

— Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v. nelle note all'art. 16.

Note all'art. 26.

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v. nella nota all'art. 17.

Note all'art. 38.

— Per il testo degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 6 della legge n. 405/1990 v. nelle note all'art. 5.

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 è il seguente: «Art. 30. *(Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza).* — La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti».

93G0638

DECRETO 14 dicembre 1993.

Adeguamento del compenso spettante all'A.C.I. nell'anno 1993 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota dell'8 aprile 1993, n. 6679, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1992, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 333,3;

Considerato che per l'anno 1993 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1993, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 333,3%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilitò dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1993 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 109.

93A7351

DECRETO 30 dicembre 1993.

Approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della le e 24 aprile 1980, n. 146, nonchè l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1994 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici doganali e dagli uffici del registro, per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo conto della loro capacità operativa;

Considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'attività di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della complessiva capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nonché della Guardia di finanza per la raccolta di elementi informativi sulle attività di impresa e di lavoro autonomo, prodromica allo svolgimento dell'azione di accertamento;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto che la maggiore produttività dell'azione accertatrice è legata, da una parte, al controllo nei confronti dei soggetti individuati sulla base dei criteri selettivi stabiliti con il presente decreto, e , dall'altra, ad una più razionale e diffusa utilizzazione degli strumenti automatici disponibili nonchè dei più efficaci poteri d'indagine previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità d'incrementare il numero dei controlli esterni mediante verifiche, accessi, ispezioni e rilevazioni;

Viste le proposte del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 26 luglio 1993;

Visto il parere espresso in data 17 novembre 1993 dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Decreta:

Capo I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII.

2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, procederanno, inoltre, sulla base della quota della propria capacità operativa a ciò destinata, al controllo delle dichiarazioni integrative sulla base delle elaborazioni e segnalazioni effettuate dall'anagrafe tributaria. La suddetta quota di capacità operativa verrà stabilita dalla circolare e dalle istruzioni di attuazione del presente decreto unitamente alle modalità dei controlli e degli adempimenti connessi.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, congiuntamente, e la Guardia di finanza effettueranno controlli mediante verifiche mirate nei confronti di specifiche attività economiche.

4. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. I controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, saranno commisurati alla consistenza del personale disponibile alla data più recente,

tenendo conto della capacità operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale sarà differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche ed all'esperienza del personale, all'entità delle incombenze diverse dalle attività programmate, ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio.

2. Nella circolare e nelle istruzioni di attuazione del presente decreto sarà stabilita la quota da destinare nell'ambito della complessiva capacità operativa di cui all'art. 6, comma 7, di ciascun ufficio e direzione regionale, alla effettuazione dei controlli mediante verifica. I verbali relativi, anche se utilizzati entro l'anno, verranno computati ai fini della priorità stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VII, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi, i rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria, l'esame delle trattazioni concernenti le quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi.

4. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3.

Art. 3.

1. Sulla base dell'applicazione dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa per le attività di controllo e di verifica stabiliti dal Dipartimento delle entrate, le rispettive direzioni regionali dovranno comunicare al suddetto Dipartimento le proprie indicazioni.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3 ciascun ufficio formerà apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché delle modalità che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre. Dopo tale data, qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e/o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 5 dell'art. 8, gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fideiussioni per rimborsi di notevole entità.

4. Le direzioni regionali delle entrate vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito regionale, nonché sulla qualità degli accertamenti e delle verifiche di particolare rilevanza, al fine di valutare la sostenibilità della pretesa fiscale e la solvibilità del contribuente, onde assicurare che l'azione di controllo sia costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito.

5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti, per le sole annualità in scadenza e sempre che ricorrano le condizioni di proficuità indicate dall'art. 7, i soggetti, già inclusi negli elenchi degli anni precedenti e nei cui confronti era stata iniziata e poi sospesa l'azione accertatrice, in presenza delle istanze previste per la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui all'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 5.

1. Il segretariato generale, d'intesa con i dipartimenti, promuoverà la definizione dei criteri più idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzi di trasporto propri da parte degli incaricati ed anche in ordine alla priorità nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la più sollecita corresponsione delle indennità spettanti ai suddetti incaricati.

Capo II

CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. La capacità operativa di ciascun ufficio destinata ai controlli sostanziali sarà impiegata prioritariamente, fino ad un massimo del cinquanta per cento, nella utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa all'attività di ciascun soggetto per almeno una intera annualità e per un settore impositivo. I verbali della Guardia di finanza non aventi il contenuto suddetto saranno utilizzati nell'ambito della quota di cui alla lettera *b)* del successivo comma 7.

2. Una quota fino al dieci per cento della complessiva capacità operativa sarà destinata dagli uffici delle imposte dirette all'esame degli avvisi automatizzati predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate a norma del successivo art. 16. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, selezionati dal Dipartimento delle

entrate per la sperimentazione dei criteri specificati nell'art. 16, comma 4, destineranno a tale attività una quota non superiore al dieci per cento di quella indicata alla lettera *a)* del successivo comma 7.

3. Una quota pari al venti per cento della capacità operativa complessiva di ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e una quota pari al dieci per cento della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio dell'imposta sul valore aggiunto sarà destinata al controllo, mediante verifiche congiunte, delle posizioni dei contribuenti che per il periodo di imposta 1992 hanno dichiarato redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni non inferiore al contributo diretto lavorativo, ma inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, lettera *a)*.

4. Una quota non superiore al cinque per cento della capacità operativa complessiva di ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto sarà destinata agli accessi e alle verifiche finalizzati all'acquisizione di elementi informativi sulle attività di impresa e di lavoro autonomo già individuate dalla commissione istituita con il decreto ministeriale 5 giugno 1992.

5. Una quota non superiore al tre per cento della complessiva capacità operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e una quota non superiore all'otto per cento della complessiva capacità operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto sarà destinata ai controlli mediante verifiche mirate congiunte di cui all'art. 1, comma 3.

6. Una quota non superiore al dieci per cento della complessiva capacità operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto sarà destinata ai controlli sugli scambi intracomunitari.

7. La residua quota della capacità operativa sara ripartita per l'esame delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14, nella misura del cinquanta per cento;

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie, nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del venticinque per cento;

c) nell'ambito dell'attività di controllo che sarà programmata a livello locale dalle direzioni regionali delle entrate e dalle direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle specificità delle attività economiche presenti sul territorio, nella misura del venticinque per cento.

8. Le proporzioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* saranno osservate anche nell'apposita programmazione di controlli mediante verifica. Una quota fino al dieci per cento dell'attività di verifica degli uffici innescata dalle segnalazioni di cui al precedente comma 7, lettera *a)*, da ripartirsi in sede di emanazione delle istruzioni attuative del presente decreto, sarà destinata ad un programma di verifiche da svolgersi, ove del caso anche in collaborazione con le amministrazioni finanziarie di altri Stati, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) società interessate da operazioni di fusione che abbiano determinato elevati disavanzi con particolare riferimento a quelle poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) soggetti titolari di diritti di usufrutto su azioni, titoli similari e quote di partecipazione;

c) fondi comuni di investimento mobiliare che hanno effettuato operazioni di compravendita di titoli che comportano trasferimento delle cedole e dei relativi crediti di imposta ad altri soggetti;

d) imprese multinazionali, con particolare riferimento al controllo dei prezzi di trasferimento;

e) società e consorzi per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento che beneficiano di contributi pubblici o comunitari alla produzione o alla commercializzazione, con particolare riferimento alla repressione di frodi comunitarie;

f) opere pubbliche e trasporti;

g) circoli sportivi, discoteche, sale da ballo, night club e simili;

h) medici, con particolare riferimento ai dentisti e agli esercenti attività professionale presso cliniche private;

i) imprese di pulizia;

l) alberghi con o senza ristorazione;

m) soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti o di compensi per servizi ad essi relativi nelle zone terremotate della Campania e della Calabria.

9. I soggetti di cui al comma 8 verranno individuati sulla base di specifici criteri selettivi definiti dal Servizio centrale degli ispettori tributari che sarà altresì responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della resocontazione finale dei risultati del programma stesso.

10. La ripartizione della capacità operativa di cui al comma 7, lettere *a)* e *b)*, che precede potrà essere modificata entro un margine di oscillazione di quindici punti percentuali, nel caso ne consegua una maggiore produttività dell'azione di controllo.

11. Le direzioni regionali potranno formulare al dipartimento delle entrate proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di ulteriori informazioni, dati nonché per la predisposizione di procedure automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

12. Le quote di capacità operativa relative ai controlli mediante verifiche congiunte, di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

13. Una quota di capacità operativa sarà riservata alla effettuazione di verifiche congiunte con gli uffici del registro nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere cessioni di azienda.

Art. 7.

1. La selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilità della pretesa fiscale e del grado di solvibilità del soggetto.

2. L'esclusione dei casi di insolvibilità potrà riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione alla competente direzione regionale delle entrate.

3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terrà conto in particolare della considerazione congiunta dei dati fiscali e contributivi a norma del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sulla base di accordi che interverranno con l'amministrazione e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema informativo, ovvero risultino di agevole reperimento:

a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi di imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilità, ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello più breve di fideiussione per rimborsi di notevole entità;

b) per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

c) per gli altri controlli senza verifica, il periodo controllabile più recente, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici anche se relative a posizioni segnalate dai centri informativi, dovranno comunque riguardare la più recente annualità per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta più recenti e quello in corso, salvo i casi di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 15.

5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi da quelli indicati nei commi precedenti del presente articolo non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

6. Le verifiche, da qualsiasi organo eseguite ed indipendentemente dalle risorse umane impegnate, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni lavorativi, salvo casi eccezionali, giustificati da specifiche ragioni che lasciano fondatamente prevedere cospicui e completi risultati. In tale eccezione rientrano le ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *a)*. In ogni caso, fatte salve le esigenze dell'autorità giudiziaria, le verifiche non potranno avere una durata superiore a sei mesi.

7. Al fine di accrescere la produttività dei controlli dovrà essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte di innesco ed i metodi di indagine utilizzati, facendo ricorso, qualora il controllo lo richieda, alle indagini bancarie. In particolare, per le segnalazioni da liste, l'indagine dovrà essere orientata verso gli elementi di anomalia posti a base della segnalazione, con speciale rilievo per la congruità dei ricavi o del volume di affari.

Art. 9.

1. Specifiche quote della complessiva capacità operativa del corpo della Guardia di finanza, determinata dal Ministro delle finanze sentito il comando generale, saranno destinate:

a) nella misura del cinquanta per cento per le verifiche da liste di segnalazione provenienti dal centro informativo del dipartimento delle entrate;

b) nella misura del dieci per cento per le verifiche di cui all'art. 6, comma 8;

c) nella misura del quindici per cento per i controlli da svolgersi in collaborazione con gli enti previdenziali di cui all'art. 7, comma 3 e sulla base delle liste sperimentali di cui all'art. 11, commi 3 e 5 e art. 12, commi 3 e 4;

d) nella misura del dieci per cento per i controlli sugli scambi intracomunitari di cui al capo V;

e) nella misura del cinque per cento per le verifiche a sorteggio di cui al capo VI;

f) nella misura del dieci per cento per le verifiche mirate nei confronti di soggetti appartenenti a specifiche attività economiche.

2. Una quota della capacità operativa destinata al controllo sugli obblighi strumentali verrà impiegata per gli accessi e le verifiche informative di cui al precedente art. 6, comma 4.

3. Fino al limite massimo del trenta per cento della capacità operativa riservata alle liste di segnalazione di cui al comma 1, lettera *a)*, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dal Dipartimento delle entrate;

b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera *a)* sulla base di segnalazioni provenienti dalle Direzioni regionali delle entrate, conformemente alle direttive loro impartite dal Dipartimento delle entrate anche d'intesa con il Comando generale;

c) nei confronti di soggetti che hanno concluso, negli anni 1990, 1991, 1992, contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto ovvero di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione o con altri enti pubblici per importi superiori a 500 milioni e che risultano selezionati anche in base ai criteri di cui agli articoli 11 e 12. Le verifiche saranno finalizzate anche all'individuazione dei trasferimenti e collegamenti illeciti tra diverse società di un gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Al fine anzidetto dovrà farsi, di norma, prioritariamente ricorso alle indagini bancarie nei confronti sia delle società sottoposte a verifica, sia di coloro che ne hanno, direttamente o indirettamente, il controllo giuridico, o anche solo economico, ed eventualmente dei loro familiari;

d) nei confronti di soci di società a responsabilità limitata o, comunque, di società di capitali a ristretta base azionaria, le quali non abbiano dichiarato redditi per gli anni 1990 e 1991. La verifica sarà volta principalmente a far emergere l'effettiva capacità contributiva dei soci, anche al fine dell'applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, perciò, della ricostruzione sintetica del reddito.

Capo III

LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1994, il centro informativo del Dipartimento delle entrate segnalerà agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. Il predetto centro informativo invierà al comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti dall'art. 11, comma 1 e dall'art. 12, comma 1.

3 Le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da più criteri selettivi fra quelli previsti dagli articoli 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse; le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *a)*.

4. La Guardia di finanza trasmetterà ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette nonché all'anagrafe tributaria tutti gli elementi in suo possesso attinenti alla disponibilità di beni e servizi indicatori di capacità contributiva che possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti diversi da quello verificato:

a) soggetti che hanno dichiarato, per l'anno 1992, un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore al contributo diretto lavorativo ma inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991;

b) soggetti che, per il periodo di imposta 1990, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

c) persone fisiche iscritte nel periodo 1984-1989 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1990 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprietà, l'usufrutto o la locazione di aziende commerciali registrati nel periodo 1983-1989, non hanno dichiarato, per il 1990, redditi di impresa o di partecipazione;

d) soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, in qualità di sostituti d'imposta, per il periodo di imposta 1990 non hanno dichiarato, in tutto o in parte, un ammontare delle retribuzioni corrisposte congruo con quello dichiarato ai fini previdenziali per il medesimo periodo, tenuto conto delle differenze connesse con i criteri di determinazione della base imponibile;

e) soggetti per i quali risultano accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui definizione è stata comunicata al sistema informativo del Ministero delle finanze nel 1993, esclusi quelli nei cui

confronti è stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;

f) persone fisiche e associazioni fra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano avere dichiarato per l'anno 1991 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e/o alla rilevanza dei soggetti depositanti;

g) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1990 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentativo, hanno presentato, con riferimento ai rispettivi valori medi, scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;

h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1988-1990 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

i) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1990 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni d'imposta 1987-1988 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1989, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

l) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1990 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

m) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

n) soggetti di cui agli articoli 50, comma 7, e 80 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei componenti positivi del reddito nell'anno 1991 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o più dei coefficienti di congruità stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;

o) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1991 per i quali la misura del reddito risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991 in presenza di scostamenti per difetto dei componenti positivi di reddito per almeno uno o più coefficienti di congruità stabiliti con lo stesso decreto;

p) soggetti per i quali a seguito di questionari sono stati acquisiti elementi per la determinazione della capacità contributiva ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992;

q) soggetti per i quali nel 1993 sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze accertamenti notificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito esclusi quelli nei cui confronti è stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1990;

c) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

d) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

e) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

f) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1986 al 1991 con il codice di negozio 7003.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate invierà, in via sperimentale, presso uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati:

a) società a responsabilità limitata che per l'anno d'imposta 1990, sulla base dei dati esposti sul prospetto di bilancio, evidenziano anomalie su alcuni indici di bilancio con particolare riferimento alla rotazione del capitale investito, al ritorno sugli investimenti ed al rapporto tra «altri debiti» e «debiti verso banche e fornitori»;

b) imprese di impiantistica e di pulizia che, nell'anno 1990, sono state oggetto di segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di altri soggetti, o per le quali sono state riscontrate infrazioni agli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, tenuto anche conto dei contratti di appalto stipulati nel periodo 1985-1990;

c) soggetti titolari d'impresa che risultano proprietari di immobili per l'esercizio 1991 e che non hanno proceduto alla rivalutazione degli stessi ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) soggetti che, per il periodo di imposta 1991, non hanno indicato le plusvalenze risultanti dalle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102;

e) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che, per l'anno di imposta 1991, non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria, risultanti dalle comunicazioni dell'anagrafe tributaria previste dall'art. 1 del suddetto decreto-legge;

f) persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla ritenuta alla fonte compensi ex articoli 47, comma 1, lettera *b)*, 49 e 81, comma 1, lettera *l)*, del T.U.I.R., di importo significativamente superiore a quelli da essi dichiarato;

g) soggetti nei cui confronti sono constatate infrazioni sanzionabili indipendentemente dall'accertamento ed attinenti ad obblighi rilevanti ai fini del riscontro della corretta determinazione del reddito imponibile;

h) soggetti, persone fisiche, che hanno esercitato nel 1990 sia attività di commercio che di produzione nel medesimo settore economico, tenuto conto anche delle attività di produzione esercitate attraverso società collegate;

i) soggetti per i quali risultano accertamenti ai fini contributivi di particolare rilevanza;

l) soggetti che hanno presentato agli uffici IVA dichiarazione di cessazione dell'attività dopo il 1° ottobre 1992 e hanno continuato a versare contributi obbligatori all'INPS;

m) soggetti che hanno presentato agli uffici IVA dichiarazione di cessazione dell'attività dopo il 1° ottobre 1992 e, nel corso del 1993, hanno presentato dichiarazione di inizio di attività economica similare a quella precedentemente cessata;

n) soggetti che hanno partecipato ad atti che per consistenza economica appaiono incongruenti con i redditi dichiarati negli anni precedenti o che non hanno mai presentato dichiarazione dei redditi;

o) società a responsabilità limitata con capitale minimo (venti milioni) che, nello stesso anno della costituzione, hanno posto in essere transazioni economiche (appalti, acquisizioni immobiliari, etc.) di importo incompatibile con il capitale sociale;

p) persone fisiche esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che non hanno dichiarato redditi congrui con quelli risultanti all'INPS;

q) sostituti di imposta che non hanno dichiarato ritenute d'acconto su redditi di lavoro dipendente congrue con quelle risultanti dalla dichiarazione dei dipendenti.

4. Gli uffici pilota daranno corso a tutte le segnalazioni di cui ai criteri sperimentali indicati nel comma precedente.

5. In corso d'anno potranno essere generate ulteriori liste sperimentali per le quali saranno individuati gli uffici pilota e i reparti della Guardia di finanza che procederanno ai controlli.

Art. 12.

1. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle comunicazioni emerse a seguito di verifiche a carico di soggetti diversi da quello verificato:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a un miliardo di lire nel 1991, che hanno evidenziato nell'anno 1990 un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ed aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività. Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o delle entità del volume di affari;

b) soggetti con volume di affari inferiore a un miliardo di lire nel 1991 esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione, nonchè soggetti esercenti attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato in base alle dichiarazioni relative all'anno 1990, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, si discosta per difetto del valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

c) soggetti che per il triennio 1989, 1990 e 1991 o, se hanno richiesto rimborsi annuali per il 1992, per il triennio 1990, 1991 e 1992 hanno esposto nel complesso un volume di acquisti al netto dei beni strumentali maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti di imposta. Sono esclusi i costruttori, le imprese di costruzioni nonché i soggetti dichiarati falliti;

d) soggetti che, per il triennio 1989, 1990 e 1991, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di una aliquota media ponderata sulle vendite non inferiore a quella sugli acquisti. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

e) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo ottobre 1992-31 dicembre 1993, accertamenti notificati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° ottobre 1992-31 dicembre 1993, accertamenti definitivi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

g) soggetti con volume di affari non superiore a un miliardo nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, negli anni 1991, 1992 e 1993, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale;

h) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1991 un volume di affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni di imposta 1988-1989 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1990 tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

i) costruttori e imprese di costruzione che nel triennio 1989, 1990 e 1991 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entità degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attività operanti nella medesima provincia;

l) soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili nell'anno 1991 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o più coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;

m) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1991 per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991 in presenza di scostamenti per difetto dei corrispettivi per almeno due coefficienti di congruità stabiliti con lo stesso decreto;

n) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1990 hanno omesso quella per il 1991 dando precedenza ai soggetti che per il 1990 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti o soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione per il 1991 e che per lo stesso anno, dai dati delle bollette doganali, risultano aver effettuato importazioni;

o) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno di imposta 1990 risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

p) soggetti che hanno presentato nel 1991 il modello 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile;

q) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi per le quali, relativamente all'anno 1991, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per le aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi annuali o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1993;

b) violazioni constatate negli anni 1991 e/o 1992 in materia di bolle di accompagnamento IVA e ricevute fiscali, di contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni e/o constatazioni di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;

d) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica con età inferiore ai 22 o superiore ai 75 anni, ovvero che, per l'ultimo anno per il quale sia disponibile la dichiarazione dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da pensione o da lavoro dipendente;

e) soggetti che per una o più delle annualità di imposta 1990, 1991 e 1992 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.

3. Il centro informativo del dipartimento delle entrate invierà, in via sperimentale, presso gli uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati:

a) soggetti che per l'anno di imposta 1992 hanno avanzato richieste di rimborso annuali che, ai sensi della circolare n. 19 del 11 agosto 1993, sono classificate «con elementi da valutare», dando precedenza ai soggetti che

hanno iniziato l'attività nel corso del 1991 o del 1992 o che hanno esposto differenze minime tra l'aliquota media ponderata sulle vendite e quella sugli acquisti;

b) soggetti obbligati per l'anno di imposta 1991 alla presentazione degli elenchi fornitori, che hanno presentato richiesta di rimborso ed i cui fornitori risultano aver emesso fatture per operazioni inesistenti;

c) soggetti esercenti attività di cui ai codici 45210, 45250, 45451, 45452, che per l'anno di imposta 1991 hanno effettuato operazioni imponibili all'aliquota agevolata del quattro per cento per una percentuale superiore al novanta per cento del totale delle operazioni imponibili (legge n. 457/1978).

4. In corso d'anno potranno essere generate ulteriori liste sperimentali per le quali saranno individuati gli uffici pilota e i reparti della Guardia di finanza che procederanno ai controlli.

Art. 13.

1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette saranno altresì trasmessi, dai competenti enti locali, elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nonché degli aventi diritto alle prestazioni di medicina generica, specialistica e farmaceutica, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Art. 14.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che non hanno dichiarato rimborsi ottenuti nell'anno 1990, di imposte ed oneri già dedotti dal reddito complessivo negli anni precedenti.

Art. 15.

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

a) sarà tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto;

b) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *e)*, *m)*, *n)*, *o)*, del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale;

c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri *g)* ed *o)* dell'art. 12, comma primo, interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

Art. 16.

1. Oltre alle segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, il centro informativo del dipartimento delle entrate trasmetterà agli uffici distrettuali delle imposte dirette appositi avvisi automatizzati per l'accertamento da disporre entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli avvisi automatizzati riguarderanno le seguenti posizioni:

a) persone fisiche che risultano possessori di fabbricati sulla base delle risultanze catastali e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati;

b) persone fisiche che risultano avere ceduto fabbricati sulla base delle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati;

c) persone fisiche che, da contratti registrati, risultano locatori di fabbricati e non hanno dichiarato redditi da fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore a quella risultante dagli atti del registro diminuita della quota consentita a titolo di spese di manutenzione;

d) soci di società di persone o di associazioni fra artisti o professionisti alle quali sia stato notificato avviso di accertamento;

e) collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa;

f) società di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni ILOR di cui all'art. 20 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai soci che non svolgono attività prevalente nella società stessa;

g) soci di società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano;

h) persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali;

i) esercenti arti o professioni che non hanno dichiarato in tutto o in parte compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti dai sostituti d'imposta;

l) persone fisiche, non esercenti attività imprenditoriale, che da contratti registrati risultano locatori di aziende e che non hanno dichiarato i redditi risultanti dalle locazioni;

m) soggetti rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari loro corrisposte dai sostituti d'imposta;

n) società in accomandita semplice o società in nome collettivo costituite tra professionisti le quali non hanno dichiarato i proventi ai fini ILOR.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base dei risultati conseguiti con sperimentazioni da effettuare nel corso del 1994 presso uffici pilota, inviera, ulteriori avvisi automatizzati relativi a:

a) persone fisiche titolari di imprese commerciali, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno usufruito indebitamente di esenzioni territoriali e settoriali non spettanti;

b) persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, che non dichiarano i redditi di lavoro dipendente derivanti dalle pensioni percepite;

c) persone fisiche che non hanno dichiarato, per l'anno di percezione, rimborsi di imposte ILOR dedotte in precedenza dal reddito imponibile, ovvero società di persone che non hanno dichiarato per l'anno di percezione imposte ILOR dedotte in precedenza dal reddito imponibile dei soci ai fini IRPEF;

d) soggetti che non risultano aver dichiarato l'assegno corrisposto dal coniuge legalmente separato, il quale ha proceduto a dedurne il relativo importo;

e) persone fisiche che, sulla base di questionari inviati agli intestatari di utenze elettriche, risultano possessori di fabbricati e non hanno dichiarato i relativi redditi;

f) persone fisiche che, sulla base delle informazioni fornite tramite questionari sugli elementi di capacità contributiva, risultano aver dichiarato un reddito non congruo con quello determinato attraverso i coefficienti del redditometro;

g) soggetti per i quali a seguito di accertamento risulta una rettifica della perdita derivante dall'esercizio di impresa che è stata portata in diminuzione del reddito complessivo per i cinque periodi di imposta successivi;

h) soggetti esercenti arti o professioni o attività d'impresa che, sulla base delle informazioni fornite tramite questionari, risultano aver dichiarato un reddito inferiore del 10% a quello determinato mediante l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito.

4. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto individuati dal centro informativo del Dipartimento delle entrate procederanno alla utilizzazione, in via sperimentale, degli avvisi automatizzati predisposti sulla base dei seguenti criteri:

a) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per gli anni d'imposta 1989 e 1990 risultano differenze tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) soggetti che hanno presentato negli anni 1990 o 1991 il modello 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile;

c) soggetti per i quali siano pervenuti all'anagrafe tributaria segnalazioni della Guardia di finanza concernenti:

omessa fatturazione in vendita e/o in acquisto;

fatturazione con aliquote errate in vendita e/o in acquisto.

Capo IV

CONTROLLI NEI SETTORI DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 17.

1. Nel settore doganale, l'attività di controllo e di verifica dovrà assicurare un numero minimo di interventi straordinari da definire a livello di Direzioni compartimentali, in ordine:

a) alla gestione di magazzini o recinti di temporanea custodia di merci estere;

b) alle procedure semplificate di accertamento merci da importare ed esportare;

c) all'accertamento della veridicità e della consistenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, poste in essere dai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare importazioni senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

d) alle operazioni relative a prodotti oggetto della politica agricola comune, connesse con gli scambi internazionali;

e) alle operazioni di perfezionamento attivo;

f) alle revisioni dell'accertamento per merci altamente sensibili ai fini fiscali, il cui numero e la cui metodologia saranno definiti con successiva circolare del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 18.

1. Per il settore delle imposte di fabbricazione saranno definite, tenuto conto delle dimensioni delle aziende e dell'assenza di precedenti controlli nel periodo 1990-1993, liste di posizioni da sottoporre a controllo per le seguenti attività:

a) trasferimenti di prodotti petroliferi ed alcolici in regime sospensivo tra impianti ubicati nell'ambito della stessa Direzione compartimentale;

b) impiego di prodotti petroliferi non tassati;

c) assetto tecnico-fiscale dei depositi fiscali con preferenza per i depositi di oli minerali che operano in regime di esercizio provvisorio in attesa del rinnovo della concessione.

2. Nella scelta delle posizioni sarà tenuto conto della quantità del prodotto imponibile accertato nonchè dell'entità del volume d'affari dichiarato per il 1991, dell'assenza di controlli straordinari nel periodo 1990-1993 e dei risultati degli eventuali controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza. Il numero minimo dei controlli da assicurare sarà definito, in sede di emanazione della circolare attuativa, dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle risorse disponibili.

Art. 19.

1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacità operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:

a) della cessione di immobili effettuate mediante conferimento societario;

b) degli atti intercorsi fra vivi e mortis causa ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa con le direzioni regionali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1994 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

e) dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni ed effettuato i relativi versamenti ai sensi del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 (INVIM straordinaria);

f) dei soggetti che più volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile.

Capo V

CONTROLLI SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Art. 20.

1. I centri informativi dei Dipartimenti delle entrate e delle dogane e delle imposte indirette segnaleranno ai rispettivi uffici ed al comando generale della Guardia di finanza una lista di soggetti la cui attività è caratterizzata da rilevanti scambi intracomunitari.

Art. 21.

1. I criteri selettivi sono definiti come segue:

a) soggetti che hanno iniziato l'attività, come operatori intracomunitari, nel corso del 1993;

b) soggetti che hanno indicato nei modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 codici IVA di operatori intracomunitari inesistenti o cessati;

c) soggetti che hanno effettuato operazioni doganali d'importazione da Paesi CEE nel corso del 1992 e che non hanno presentato i modelli INTRA-2 o li hanno presentati con periodicità non congruente con il volume delle operazioni effettuate sempre nel 1992;

d) soggetti che figurano come clienti nei listings presentati da operatori appartenenti ad altri Paesi CEE e che, pur in presenza di un volume di interscambio che fa presumere l'obbligo di presentazione di modelli INTRA-2 con periodicità mensile o trimestrale, non risultano avere presentato tali riepiloghi;

e) soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 1993;

f) soggetti che, pur non emergendo da alcuni dei criteri selettivi definiti per gli operatori intracomunitari, risultano avere effettuato operazioni di acquisto nel 1993 (presenza dei listings);

g) scostamenti di entità superiore al venti per cento fra l'importo totale degli acquisti effettuati da ciascun contribuente, desunto dal modello INTRA-2, ed il corrispondente importo dei dati comunicati dagli Stati CEE attraverso il sistema VIES.

Art. 22.

1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite:

a) le modalità di esecuzione dei controlli sugli scambi intracomunitari;

b) la quota di capacità operativa da destinare ai controlli che saranno effettuati dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, e dall'art. 9, comma 1, lettera *d)*, per la Guardia di finanza.

2. Ciascuno degli organi competenti, di cui alla lettera *b)* del comma 1, darà immediata comunicazione dell'inizio e della conclusione dei controlli, con i relativi esiti, agli altri organi mediante apposita procedura automatizzata ed al Servizio centrale degli ispettori tributari.

Capo VI

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 23.

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1991 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui

confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolle di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonchè soggetti a cui carico sono state constatate nel 1993 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1991 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pure esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*.

Art. 24.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)*: sessanta per cento;
categoria *b)*: quaranta per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 25.

1. I controlli globali anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta piu, recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1990 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 24, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi nella prima fase del controllo.

6. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.

7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

Capo VII

CONTROLLI FORMALI

Art. 26.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonchè altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. L'attività di controllo dovrà, altresì, tendere ad una più rapida effettuazione dei rimborsi, nei limiti delle compatibilità di bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.

Art. 27.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo del dipartimento delle entrate sulla base della capacità operativa degli uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso di rilevante entità e le dichiarazioni annuali presentate nel 1993, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2, il Dipartimento delle entrate procederà, per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualità precedenti, ad una pianificazione per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.

Capo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate metterà a disposizione delle Direzioni regionali e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli, nonché pacchetti di software applicativo diagnostico. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, lo stesso centro informativo trasmetterà periodicamente le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonchè ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sarà stabilito il piano annuale di verifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 29.

1. Gli uffici delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite nel presente decreto, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate rispetto a quelle conseguite nell'anno precedente, anche attraverso il recupero di rimborsi indebiti.

2. Il Dipartimento delle entrate definirà, anche ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle effettive potenzialità di recupero esistenti.

3. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati in sede di contrattazione, sulla base di appositi indicatori, in rapporto alla capacità operativa impiegata, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 30.

1. Con le istruzioni di attuazione del presente decreto saranno emanate specifiche direttive per l'utilizzo delle liste, da formarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 11 e 12.

2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fino all'attivazione delle procedure automatizzate predisposte dall'anagrafe tributaria procederanno al riscontro della validità delle sole dichiarazioni integrative per le quali sussistono richieste da parte dell'autorità giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7415

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie;

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1993, a quella n. 6, di scadenza 1° giugno 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice e interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, e ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036640», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1993 - Roma, 1° giugno 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807780 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° giugno 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 21 maggio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036640», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11% - 1° giugno 1993/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A7353

DECRETO 16 dicembre 1993.

Integrazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993.

IL DIRETTORE GENERALE TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Ritenuta la necessità di integrare il programma delle emissioni della specie per l'anno 1993, di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1992, con l'emissione di monete celebrative aventi tagli di cui al citato art. 2 della legge n. 500/1993;

Decreta:

Art. 1.

Il programma delle emissioni numismatiche per il 1993, approvato con decreto ministeriale 4 novembre 1992, è integrato con le seguenti emissioni in metalli preziosi aventi tagli di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500:

monete celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia;

monete celebrative del 650° anniversario della fondazione dell'Università di Pisa;

Art. 2.

Le monete celebrative di cui all'art. 1, da coniare ed emettere entro il 30 giugno 1994, recheranno impresso il millesimo «1993».

Con successivi decreti vengono determinati i tagli, le caratteristiche e la data del corso legale di dette monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7331

DECRETO 28 dicembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1994 alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre gennaio-febbraio 1994 è pari al 9,25% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 9,40% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, al:

a) 9,25% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 9,40% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,50% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 10,25% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 10,40% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7354

DECRETO 28 dicembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1994 alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di integrazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1994, al 9,85%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) all'11,15% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11,65% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) all'11,75% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7355

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato con i decreti ministeriali del 26 giugno 1990 e del 25 marzo 1991 nonché, da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 9,45% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 9,25%, comunicando altresì i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 9,03%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,57%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,57%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 9,0655%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 9,45% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 9,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 9,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 9,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7356

DECRETO 28 dicembre 1993.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991 e, da ultimo, dal decreto ministeriale 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,57%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 9,0655%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile è pari al 9,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 è pari al 10,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7358

DECRETO 28 dicembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di gennaio 1994 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti numeri 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 10,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1993;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1994 è pari al 10,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7359

DECRETO 28 dicembre 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre gennaio-febbraio 1994 alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito percherecċio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre gennaio-febbraio 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1994 al 9,25%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 10,25%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7363

DECRETO 28 dicembre 1993.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1994 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 608040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 966549/73PG del 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1993 è stato determinato nella misura del 13,70%;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 9,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,95% per il semestre gennaio-giugno 1994.

Tenuto conto della commissione, onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1994 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 10,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A7364

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 dicembre 1993.

Classificazione tra le strade statali della variante esterna all'abitato del comune di San Candido.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo che demanda all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutte le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del suddetto codice della strada;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dimissione di strade statali o di singoli tronchi su proposta dei compartimenti ANAS competenti, e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Considerato che:

con delibera 9 maggio 1986 il comune di S. Candido ha avanzato richiesta di statizzazione della variante esterna all'abitato omonimo, con l'impegno di assumere in consegna il tratto di strada statale n. 52 «Carnica» sotteso e l'intera strada statale n. 52/Racc.;

con relazione in data 3 marzo 1990 il compartimento ANAS di Trento ha aspresso in merito il proprio parere favorevole;

Visto il voto 6 febbraio 1992, n. 171, con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sui seguenti adempimenti:

classificazione a statale della variante esterna all'abitato di m 1700 e inserimento della stessa nell'itinerario della strada statale n. 52 «Carnica»;

variazione dell'estesa della strada statale n. 52 «Carnica» in chilometri 126 + 365 con conservazione dei capisaldi di itinerario;

declassificazione del tratto strada statale n. 52 «Carnica» compreso tra km 124 + 665 e 125 + 657 m 992 nonché l'intero percorso della strada statale n. 52/Racc. di m 676 con conseguente consegna del tratto stesso al comune di S. Candido;

cancellazione della strada statale n. 52/Racc. dal novero delle strade statali.

Considerato che, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura per i passaggi di proprietà tra enti proprietari di strade è analoga a quella indicata dalla legge n. 126/1958, abrogata dall'art. 231 del più volte citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto quindi di poter far salvo il pregresso iter amministrativo e di poter procedere alla acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota 10 novembre 1993, n. 2658, con la quale l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha trasmesso per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici la citata proposta di statizzazione corredata di completa documentazione;

Visto il voto n. 448 reso nell'adunanza del Consiglio superiore lavori pubblici - V sezione, in data 15 dicembre 1993 con il quale quel consesso ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi;

Decreta:

La variante esterna all'abitato di S. Candido, costruita dal comune omonimo della lunghezza di m 1700 è classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 52 «Carnica».

La strada statale n. 52 «Carnica» conserva inalterati i capisaldi d'itinerario con variazione dell'estesa in km 126 + 365.

Il tratto di strada statale n. 52 «Carnica» compresa tra i km 124 + 665 e 125 + 657 di m 992 e l'intero percorso della strada statale n. 52/Racc. di m 676 è declassificata e consegnata al comune di S. Candido.

La strada statale n. 52/Racc. è cancellata dal novero delle strade statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: MERLONI

93A7368

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 1993.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1994 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea inernazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160/1989 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1994 è pari a 3.544.813;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 821.328;

Considerato che per l'anno 1994 per la tassa di sorvolo nazionale, è da calcolare il recupero dell'intero costo ai sensi dell'art. 5, punto 7 della legge n. 160/1989;

Vista la delibera n. 398 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 25 novembre 1993;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985 e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1994 è determinato in L. 329.434.019.854.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1994 è determinato in L. 92.934.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1994 e determinato in L. 76.329.382.303.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1994 è determinato in lire 92.934.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: COSTA

93A7411

DECRETO 30 dicembre 1993.

Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1994 sui voli nazionali ed i voli internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

SENTITO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 punto 4 della legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1994 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è previsto in L. 100.396.599.368 il costo complessivo per il 1994 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1994 è pari a 40.907.897;

Vista la delibera n. 399 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 25 novembre 1993 con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1994 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/1989;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge n. 160/1989 per l'anno 1994 deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale determinato così come previsto al punto 4 del citato art. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/1989 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, punto 9 della legge 5 maggio 1989, n. 160 è approvato:

a) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1994 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali nella misura di L. 2.454,21 commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Azienda per tale tipo di traffico;

b) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1994 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali nella misura di L. 1.227,11 commisurata al 50% del CTT di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7412

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1993.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 17/1993).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 16 marzo 1993, del 5 maggio 1993, del 30 giugno 1993, del 30 settembre 1993, del 16 novembre 1993, del 14 dicembre 1993 e del 23 dicembre 1993;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

Provvedimento n. 4 del 16 marzo 1993: Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato dei concimi.

Provvedimento n. 5 del 16 marzo 1993: Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del cemento;

Provvedimento n. 6 del 16 marzo 1993: Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del pane.

Provvedimento n. 7 del 16 marzo 1993: Sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del latte alimentare vaccino.

Provvedimento n. 1/*A* del 16 marzo 1993: Parere su tariffa professionale dei periti industriali.

Provvedimento n. 2/*A* del 16 marzo 1993: Parere su tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Provvedimento n. 3/*A* del 16 marzo 1993: Parere su tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Provvedimento n. 4/*A* del 16 marzo 1993: Parere su tariffa professionale degli agrotecnici.

Provvedimento n. 10 del 5 maggio 1993: Tariffe per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Provvedimento n. 11 del 5 maggio 1993: Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Provvedimento n. 12 del 30 giugno 1993: Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 13 del 30 settembre 1993: Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 14 del 16 novembre 1993: Prezzi delle specialità medicinali.

Provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993: Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento.

Provvedimento n. 16 del 23 dicembre 1993: Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il Ministro-Presidente delegato: SAVONA

93A7394

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 dicembre 1993, n. **32.**

Regime d'importazione per merci di origine Cina.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 dicembre 1993, è stata approvata l'apertura di un ulteriore contigente d'importazione dalla Cina.

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dalla circolare n. 29 del 17 dicembre 1993, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, questo Ministero dispone l'apertura di un contigente presso la dogana di Como, relativo alla merce e alla quantità sottoindicate:

Cat. ex 136 (N.C.5007 2010-2021-2051-9010)	Tessuti di seta greggi	t 300

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7375

CIRCOLARE 28 dicembre 1993, n. **33.**

Importazioni di alluminio greggio (N.C. 7601 10 00 e 7601 20 10) da ex Repubbliche sovietiche.

Con regolamento n. 3257/93 del 26 novembre 1993 la Commissione delle Comunità europee ha prorogato la restrizione quantitativa, inizialmente in vigore sulla base del reg. 2227/93 del 6 agosto 1993, per le importazioni nella Comunità dell'alluminio in forma greggia originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Urbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10.

Ai sensi del citato regolamento 3257/93 è stato stabilito un contingente comunitario di tonn. 45.000 di alluminio greggio dai Paesi in questione per il periodo 30 novembre 1993-28 febbraio 1994. È stata inoltre stabilita una riserva comunitaria di 6750 tonn. (pari al 15% della quota globale) da ripartire in un secondo momento.

A valere sul citato contingente comunitario di tonnellate 45.000, all'Italia è stata assegnata una quota di tonnellate 3683.

Gli operatori interessati ad ottenere una quota del predetto contingente nazionale di tonn. 3683 devono presentare istanza di importazione in regola con le vigenti norme sul bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Le domande debbono pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le istanze pervenute, anche se tramite Amministrazione postale, oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.

Qualora i quantitativi richiesti eccedano le tonn. 3683, si procederà al riparto proporzionale.

L'autorizzazione avrà validità di due mesi.

La richiesta presentata dalla ditta importatrice deve recare:

a) partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

c) la designazione del prodotto con l'indicazione della denominazione commerciale;

del corrispondente codice NC;

del Paese di origine;

del Paese di provenienza;

d) l'indicazione del prezzo CIF in Ecu franco frontiera comunitaria, specificato per ciascuna voce della nomenclatura comunitaria;

e) il peso netto;

f) la data nonché la dogana prevista per l'importazione;

g) la firma leggibile del titolare o del rappresentante legale.

Il richiedente deve attestare l'esattezza delle informazioni contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A7382

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 242, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Eri Manelli è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica per la durata di un quadriennio.

93A7316

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Cooperativa nuova scena, in Bologna

Con decreto 14 dicembre 1993 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 134.182.284, dovuto dalla S.r.l. Cooperativa nuova scena, di Bologna, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1994 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

93A7320

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia della mano.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

ecologia microbica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza (secondo corso):

diritto del lavoro;

diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia economica dell'età moderna.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di matematiche II;

geologia II;

ecologia applicata;

zoologia applicata;

esercitazioni di analisi chimica applicata;

chimica biorganica;

storia della fisica;

spettroscopia dello stato solido;

fisica teorica applicata;

meccanica statistica.

Facoltà di farmacia.

farmacologia e farmacognosia II (farmacologia e farmacoterapia).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di lettere e filosofia:

lingue e letterature serba e croata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7377

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Nomina del presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1993, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 241, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Giorgio Guglielmi di Vulci è stato nominato presidente della società degli Steeple Chases d'Italia per un quadriennio.

93A7343

Nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1993, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 240, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Ugo Pesce è nominato presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna per un quadriennio.

93A7344

MINISTERO DEL TESORO

Differimento del termine degli adempimenti previsti nella circolare 13 settembre 1993, n. 63, recante: «Attuazione decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Costi dei servizi e degli uffici».

Con riferimento alla circolare n. 63 del 13 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 24 novembre 1993, riguardante «Attuazione decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Costi dei servizi e degli uffici», si comunica che il termine degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni interessate per il 30 novembre 1993 è stato differito al 28 febbraio 1994.

93A7416

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 dicembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,97
ECU	1908,45
Marco tedesco	985,81
Franco francese	290,28
Lira sterlina	2523,92
Fiorino olandese	881,15
Franco belga	47,395
Peseta spagnola	12,004
Corona danese	252,74
Lira irlandese	2410,27
Dracma greca	6,864
Escudo portoghese	9,704
Dollaro canadese	1275,71
Yen giapponese	15,248
Franco svizzero	1153,67
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	227,64
Corona svedese	205,16
Marco finlandese	295,32
Dollaro australiano	1150,52

93A7417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Dolo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia prot. n. 2312/93/1° Sett dell'8 novembre 1993, il liceo scientifico statale «Galileo Galilei» di Dolo (Venezia) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.113.200 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di una borsa di studio da devolvere agli studenti più meritevoli, offerta dalla Banca antoniana di Padova e da un comitato della scuola formato da docenti, parenti e amici in memoria di Daniela Moresco e Matteo Meggiato.

93A7346

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993, registro n. 14 Poste, foglio n. 353, il prof. Enzo Cardi è stato nominato presidente dell'Ente poste italiane ed il dott. ing. Augusto Leggio ed il dott. ing. Gaetano Viviani sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

93A7369

Nomina del collegio dei revisori dell'Ente poste italiane

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è stato nominato il collegio dei revisori dell'Ente poste italiane, che risulta così composto:

Filocamo dott. Giancarlo, presidente

Calamaro dott. Luciano, membro;

D'Ottavi avv. Francesco, membro;

Monaco dott. Vito, membro supplente;

Bozzetti dott. Marino, membro supplente;

Accornero dott. Carlo, membro supplente.

93A7409

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni *e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,* n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 9 dicembre 1993).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento:

alla pag. 5, seconda colonna, all'art. 3, comma 6, settimo rigo, dove è scritto: «... e *dell*'art. 15, ...» leggasi: «... e *all*'art. 15, ...»;

alla pag. 17, seconda colonna, all'art. 45, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «*a)* occupazioni di suolo comunale» il punto e virgola va sostituito con due punti;

alla pag. 18, seconda colonna:

all'art. 47, dopo il comma 4, il periodo che inizia con le parole: «Per le occupazioni di cui al presente articolo, .. » rappresenta un comma a se stante ed assume il numero 5;

all'art. 48, comma 1, l'importo: *«50.000»* posto in corrispondenza della classe II, lettera *b)* «zona limitrofa», va corretto in *«60.000»*;

alla pag. 21, prima colonna, all'art. 55, comma 1, nono rigo, dove è scritto: «... l'art. *5* della legge 18 aprile 1962, n. 208, ...» leggasi: «... l'art. *6* della legge 18 aprile 1962, n. 208, ...»;

alla pag. 21, seconda colonna, all'art. 56, comma 5, dove è scritto: «... previste dal presente capo *sotto* effettuati ...», leggasi: «... previste dal presente capo *sono* effettuati...»;

alla pag. 23, seconda colonna, all'art. 62, comma 5, ultimo rigo, dove è scritto: «... organi di *Stato* esteri.», leggasi: «... organi di *Stati* esteri.»;

alla pag. 26, seconda colonna, all'art. 72, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «... a cura del funzionario *resposnabile*... », leggasi: «... a cura del funzionario *responsabile*... »;

alla pag. 28, prima colonna, all'art. 77, comma 4, primo rigo, dove è scritto:

«4. *l*'obbligo della denuncia ...», leggasi: «4. *L*'obbligo della denuncia ...»; sempre allo stesso art. 77, comma 7, primo rigo, dove è scritto: «7. *il* comune ...», leggasi: «7. *Il* comune ...».

93A7414

Comunicato relativo al decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'art. 1, comma 4, dove è scritto: «... dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, ...» si legga: «... dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, *n. 487,* ...».

93A7410

Comunicato relativo al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante: «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 120 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1993).

Nell'allegato I al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 114, 1° rigo, dove è scritto: «Senato della Repubblica - Regione *VALLE D'AOSTA*», si legga: «Senato della Repubblica - Regione *MOLISE*».

93A7407

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 dicembre 1993 recante: «Individuazione dei docenti statali aventi diritto alla fruizione gratuita del servizio di refezione scolastica gestito dai comuni e modalità di erogazione del contributo erariale agli stessi comuni a fronte delle spese sostenute in ordine al predetto servizio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nell'intestazione, dove è scritto: «DECRETO 18 *dicembre* 1993» si legga: «DECRETO 18 *novembre* 1993».

93A7380

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189